

Risparmio ed efficienza energetica

20 settembre 2022

Nel corso della XVIII legislatura, il [Decreto legislativo n. 73 del 14 luglio 2020](#) ha recepito nell'ordinamento interno la [Direttiva UE 2018/2002](#) sull'**efficienza energetica** (Direttiva EED - *Energy Efficiency Directive*) e il [Decreto legislativo n. 48 del 10 giugno 2020](#) ha recepito la [Direttiva \(UE\) 2018/844](#) sulla **prestazione energetica nell'edilizia** (Direttiva EPBD-*Energy Performance of Buildings Directive*). Le Direttive EED e EPBD fanno parte integrante della [governance europea dell'energia](#), che sancisce il principio dell'**energy efficiency first**". Secondo questo principio, Stati membri dovranno considerare, prima di adottare decisioni di pianificazione politica e di investimento in ambito energetico, se esistono misure di efficienza energetica alternative solide dal punto di vista tecnico, economico, ambientale che consentano comunque di conseguire gli obiettivi delle decisioni.

Il [Decreto legislativo n. 73/2021](#) indica gli **obiettivi di risparmio energetico** che il nostro Paese si è prefisso di raggiungere **al 2030** rimandando a quanto già indicato nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima ([PNIEC](#)). Gli obiettivi nazionali contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'UE di risparmio energetico indicati nella Direttiva EED. Tali obiettivi sono attualmente in evoluzione. E' in corso una loro **revisione al rialzo**, al fine di allinearli ai nuovi traguardi ambientali fissati nella **Legge europea sul clima** ([Regolamento UE 2021/1119](#)). Questa dispone una **riduzione delle emissioni** di gas ad effetto serra di almeno il **55%** entro il **2030** e la **neutralità climatica** dell'UE entro il **2050**.

Sulla base dei nuovi traguardi ambientali dell'UE, sono stati adottati gli investimenti e le riforme in materia di Transizione verde contenuti nel **Piano nazionale di ripresa e resilienza**, il quale prevede una serie di misure finanziarie per l'efficienza energetica. La maggior parte delle risorse è destinata alla riqualificazione degli edifici e al rafforzamento dell'[Ecobonus](#) e del [Sismabonus](#), intervenuto con la **legge di bilancio 2022** ([L. n. 232/2021](#)).

Sul piano legislativo interno, sono state anche implementate ulteriori misure a sostegno degli investimenti efficienti. Con la **legge di bilancio 2022** è stata rafforzata dell'operatività del **Fondo nazionale per l'efficienza energetica**.

Il 6 settembre 2022, il Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha adottato il [Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale](#).

Normativa quadro europea e normativa nazionale di recepimento

Gli **obiettivi 2030 dell'Unione europea in materia di energia e clima** sono contenuti nel pacchetto di misure legislative [Clean Energy for All Europeans](#) (cd. *Winter package*), presentato dalla Commissione Europea a fine 2016, e poi approvato in via definitiva nella seconda metà dell'anno 2018. Il pacchetto nasce con lo scopo di integrare politiche energetiche e politiche per il clima, sulla scorta degli impegni presi nel cosiddetto accordo di Parigi del 2015. Le priorità fondamentali del pacchetto sono «l'efficienza energetica *in primis*, la leadership dell'UE a livello mondiale nelle energie rinnovabili e la garanzia di condizioni eque per i consumatori di energia».

Per ciò che concerne l'**efficienza energetica**, gli atti legislativi cardine del pacchetto, sono i seguenti:

- [Direttiva UE 2018/2002](#) (cd. [Direttiva EED](#)) sull'**efficienza energetica** (che modifica la precedente [Direttiva 2012/27/UE](#)), recepita dal [Decreto legislativo n. 73 del 14 luglio 2020](#). Il decreto legislativo

ha, a tal fine, apportato integrazioni e modifiche al [D.Lgs. n. 102/2014](#), le più rilevanti delle quali sono le seguenti:

- estensione **al 2030** l'obbligo di realizzare interventi di efficientamento sugli **immobili della P.A. centrale** tali da conseguire la riqualificazione energetica almeno il **3% annuo della superficie coperta utile climatizzata**. A tale fine, è stata prorogata dell'adozione del Programma di riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione centrale (PREPAC) (da predisporre ogni anno, entro il 30 novembre) **fino al 2030**.
Con il [D.L. n. 17/2022 \(L. n. 34/2022\)](#) all'**Agenzia del demanio** è stato attribuito il ruolo di soggetto "**facilitatore**" nella fase di **predisposizione delle proposte** progettuali del **PREPAC** (articolo 19).
Da ultimo, con il [D.L. n. 21/2022 \(L. n. 51/2022\)](#) nell'ambito del PREPAC, sono stati ammessi a finanziamento gli interventi di installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi sistemi di accumulo sugli immobili della P.A. non sottoposti a tutela culturale e paesaggistica, a condizione che si modifichino contestualmente gli impianti di riscaldamento e raffreddamento già presenti, per valorizzare al meglio l'energia rinnovabile prodotta (articolo 7-ter).
 - **ampliamento** della definizione di **P.A. centrale** rilevante ai fini dei finanziamenti dei progetti di riqualificazione nell'ambito del PREPAC, con l'inclusione degli **organi costituzionali**.
 - realizzazione degli interventi di **efficientamento energetico** sugli **immobili della Difesa** alla competenza del **genio** del relativo Ministero;
 - presentazione di una **relazione informativa annuale al Parlamento** sulle attività svolte dalla **Cabina di regia** istituita per il coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica della P.A. centrale (dall'[art. 4, D.lgs. n.102/2014](#)).
- [Direttiva \(UE\) 2018/844](#) che modifica la [direttiva 2010/31/UE](#) sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Direttiva EPBD-**Energy Performance of Buildings Directive**), recepita dal [Decreto legislativo n. 48 del 10 giugno 2020](#).
La nuova normativa introduce nel [decreto legislativo n. 192/2005](#) la disciplina la **Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare nazionale**. A marzo 2021, l'Italia ha presentato la propria Strategia (**STREPIN**), in cui si opera una rassegna del parco immobiliare nazionale e degli interventi di sostegno (quanto alle strategie degli altri Stati membri, *cfr.* [sito istituzionale Commissione europea](#)).
Ai sensi del decreto legislativo, è stato anche istituito presso l'ENEA il [Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici](#), per fornire a cittadini, imprese e P.A. informazioni sulle migliori pratiche di riqualificazione energetica. Con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 304/2022 sono state disciplinate le modalità per il funzionamento del Portale;
 - [Direttiva UE 2018/2001](#) sulla promozione dell'uso dell'energia da **fonti rinnovabili**, recepita con il [D.Lgs. n. 199 dell'8 novembre 2021](#). Si rinvia all'apposito [tema](#) dell'attività parlamentare sulle fonti rinnovabili;
 - [Direttiva \(UE\) 2018/410](#), che stabilisce il funzionamento dell'*Emissions Trading System europeo* (EU-ETS) nella fase IV del sistema (2021-2030). La direttiva è stata recepita dal [Decreto Legislativo n. 47 del 9 giugno 2020](#). Sul punto, si rinvia al [tema](#) dell'attività parlamentare "cambiamenti climatici".

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del *Clean energy package* per il 2030, gli Stati membri sono stati obbligati a notificare alla Commissione europea, entro il 31 dicembre 2019, e, successivamente, ogni dieci anni, un **Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)**. Il Piano attuale copre, appunto, il periodo 2021-2030. Il **Piano nazionale** è stato notificato alla Commissione UE a gennaio 2020, prevede, per ciò che attiene all'efficienza energetica, un obiettivo indicativo di riduzione dei consumi al 2030 pari al **43% dell'energia primaria** e al **39,7% dell'energia finale** rispetto allo scenario di riferimento PRIMES 2007.

Per quanto riguarda il **livello assoluto di consumo** di energia al **2030**, l'Italia persegue un obiettivo di **125,1 Mtep di energia primaria** e **103,8 Mtep di energia finale**. Il Piano sviluppa una traiettoria basata sul conseguimento dei risparmi obbligatori definiti ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva EED, il quale prevede un

target di riduzione dei consumi finali minimo dello **0,8% annuo** nel periodo 2021-2030, calcolato in base al triennio 2016-2018.

Gli obiettivi delineati nel PNIEC al 2030 sono **destinati ad essere rivisti al rialzo**, in ragione dei più ambiziosi *target* fissati in sede europea con il "**Green Deal**" (COM (2019) 640 *final*). Il *Green Deal* ha riformulato su nuove basi l'impegno ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente, puntando ad un più ambizioso obiettivo di **riduzione** entro il **2030** delle emissioni dell'UE di almeno il **55%** rispetto ai livelli del 1990, e nel medio lungo termine, alla trasformazione dell'Unione in un'economia competitiva e contestualmente efficiente sotto il profilo delle risorse, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra. Tali nuovi *target* europei, che sono stati "recepiti" dalla [Legge europea sul clima](#), per poter essere raggiunti, richiedono, a loro volta, una rideterminazione dei piani di sviluppo al 2030 dell'efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e dell'interconnettività elettrica, fattori determinanti per abbassare la produzione di gas serra in modo molto più veloce alla fine del decennio.

A tal fine, in sede europea, a luglio 2021, sono state presentate una serie di proposte legislative (cd. [Pacchetto Fit for 55](#)). Tra esse, la [proposta](#) di revisione della [Direttiva 2018/2002/UE \(cd. Direttiva EED\)](#), per innalzare l'obiettivo per il 2030 di **riduzione del consumo di energia primaria dal -32,5% al -39%** (in termini di energia finale -36%) rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento 2007. Gli Stati membri dovranno inoltre risparmiare sul consumo finale di energia almeno l'1,5% (rispetto all'attuale 0,8%) ogni anno dal 2024 al 2030. Obblighi specifici di riduzione dei consumi sono previsti per il **settore pubblico** (amministrazione, trasporti, istruzione, servizi sanitari, illuminazione stradale, ecc.) che dovrà **ridurre i consumi dell'1,7% ogni anno**. Si rinvia, più diffusamente, all'apposito [Dossier n.53/2021](#) dell'Ufficio Rapporti con l'UE (RUE).

Oggetto di [proposta](#) di revisione, conseguentemente, è anche la [Direttiva \(UE\) 2018/844](#) (Direttiva EPBD). La proposta di revisione è stata adottata dalla Commissione europea il 15 Dicembre 2021, data in cui il Parlamento europeo ha adottato una [risoluzione](#) sull'attuazione della direttiva sul rendimento energetico degli edifici.

La proposta si prefigge un **parco edilizio a zero emissioni** entro il **2050**, introducendo una nuova definizione di edificio a zero emissioni e affinando le definizioni esistenti come "edificio a energia quasi zero" (nZEB) e "ristrutturazione profonda". A partire dal 2030, tutti gli edifici di nuova costruzione nell'Unione dovranno essere a **zero emissioni**, mentre tutti gli **edifici pubblici di nuova costruzione** dovranno essere a zero emissioni a partire **dal 2027**.

Le disposizioni esistenti sulla ristrutturazione saranno integrate dall'introduzione di **standard minimi di efficienza a livello UE**, al fine di innescare un aumento del tasso di ristrutturazione degli edifici con le peggiori prestazioni, dove il potenziale di miglioramento dell'efficienza è maggiore e il rischio di povertà energetica è più alto. Gli **edifici non residenziali** con un certificato di prestazione energetica (EPC) di **classe G** (il più basso) **dovranno essere ristrutturati** e migliorati almeno **fino alla classe F** entro il **2027** e alla classe **E** entro il **2030**. Gli **edifici residenziali** con le peggiori prestazioni dovranno raggiungere almeno la classe **F** entro il **2030** e la classe **E** entro il **2033**.

Focus

[Il D.Lgs. n. 73/2020 di recepimento della Direttiva 2018/2002/UE \(Efficienza energetica\)](#)

<https://temi.camera.it/leg18/post/il-decreto-legislativo-n-73-del-2020-di-recepimento-della-direttiva-2018-2002-ue.html>

[Il D.Lgs. n. 48/2020 di recepimento della Direttiva 2018/844/UE \(Prestazione energetica degli edifici\)](#)

<https://temi.camera.it/leg18/post/il-d-lgs-n-48-2020-di-recepimento-della-direttiva-2018-844-ue-prestazione-energetica-degli-edifici.html>

[I certificati bianchi](#)

<https://temi.camera.it/leg18/post/i-certificati-bianchi.html>

[Il Conto termico](#)

<https://temi.camera.it/leg18/post/il-conto-termico.html>

Fondo efficienza energetica

Il **Fondo per l'efficienza energetica** è stato istituito dal D.Lgs. n. 102/2014 (articolo 15, co. 1) e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Il Fondo supporta interventi realizzati sia dalle imprese, incluse le ESCO, sia dalle P.A. di cui all'art.1, co. 2, del decreto legislativo n. 165/2001, quindi non solo le PP.AA. centrali ma anche quelle territoriali, in forma singola o associata. Tra gli interventi supportati, la riqualificazione energetica degli edifici, l'efficientamento di servizi e infrastrutture pubbliche, inclusa l'illuminazione pubblica. La gestione del Fondo è affidata ad [Invitalia](#).

Con la **legge di bilancio 2022** (L. n. 231/2021, articolo 1, comma 514), è stata introdotta la possibilità di erogare, attraverso il Fondo, contributi a fondo perduto oltre ai prestiti e alle garanzie. Di conseguenza, il fondo ha perso la sua natura di fondo totalmente rotativo.

Le detrazioni fiscali per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica

Il [Decreto legge n. 63/2013](#) ha potenziato il precedente regime di detrazioni fiscali per gli **interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici**. Le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica sono state poi, via via, prorogate di un anno, dalla [Legge n.147/2013](#) (Legge di stabilità per il 2014, articolo 1, comma 139), dalla legge di stabilità 2015 ([articolo 1, comma 47 della legge n. 190 del 2014](#)) e dalla Legge di stabilità per il 2016 ([articolo 1, comma 74 della legge n. 208 del 2015](#)), con la Legge di bilancio 2017 ([legge n. 232/2016](#)), con la Legge di bilancio per il 2018 ([legge n. 205/2017](#)), con la Legge di bilancio 2019 ([legge n. 145/2018](#), articolo 1, comma 67, lettere a/b)), con la Legge di bilancio per il 2020 ([legge 160/2019](#), articolo 1, commi 175 e ss.) e con la legge di bilancio 2021(**comma 58, comma 1, lettera a**)).

Da ultimo l'articolo 1, comma 37, lettera a), della **Legge di bilancio 2022 proroga al 31 dicembre 2024** il termine previsto per avvalersi della **detrazione fiscale** (dall'Irpef e dall'Ires) nella misura del **65%** per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. **ecobonus**) disposta ai **commi 1 e 2** dell'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di efficienza energetica.

Si ricorda che l'agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, come prorogata nel tempo da numerosi provvedimenti, consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta (originariamente del 55 per cento, poi elevata al 65 per cento, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo) delle spese sostenute entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni Irpef e Ires che riguardano le spese per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
- la realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
- l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (articolo 1, commi da 344-347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (articolo 1, comma 48, legge 13 dicembre 2010, n. 220);
- per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell'allegato M del decreto legislativo n. 311 del 2006 (articolo 14, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

La **disposizione proroga** altresì **31 dicembre 2024** la detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) nonché la detrazione nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per

l'acquisto e la posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro (**comma 2-bis** dell'articolo 14, D.L. 63/2013).

L'articolo 119 del [decreto legge n.34 del 2020](#) (cd. decreto Rilancio) introduce una **detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica** (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022. La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (nuovo termine introdotto dal comma 66 della legge di bilancio 2021) per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Il medesimo comma 66 chiarisce che un'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

Il comma 28 della legge di bilancio 2022 ha ulteriormente modificando la disciplina, introducendo una serie di proroghe della misura con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.

In sintesi per gli interventi effettuati:

- dai condomini,
- dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio,
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri
- il beneficio, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, spetta ancora nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Tale beneficio si applica anche agli interventi effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione;
- da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 settembre siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo;
- dagli IACP su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

In particolare la detrazione prevista per la riqualificazione energetica degli edifici si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente nei seguenti specifici casi:

- **interventi di isolamento termico** delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Il comma 66 della legge di bilancio 2021 fa rientrare nella disciplina agevolativa anche agli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
 - 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
 - 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A** di prodotto prevista dal [regolamento delegato \(UE\) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013](#) a pompa di calore (ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (comma 5) e relativi sistemi di accumulo (comma 6) ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari). La detrazione è riconosciuta inoltre per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell'aria con riferimento al mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
 - interventi sugli **edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti** e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A** di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, (ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (comma 5) e relativi sistemi di accumulo (comma 6) ovvero con impianti di microgenerazione, nonché a collettori solari). L'agevolazione è riconosciuta altresì, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione sopra citate, per la sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle. Infine, l'agevolazione è riconosciuta anche nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione richiamate per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. La detrazione prevista è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

I sopra citati interventi di efficientamento energetico per avvalersi dell'agevolazione fiscale al 110% devono assicurare nel loro complesso il **miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta**, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica A.P.E. (articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) prima e dopo l'intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione, asseverata.

Per una panoramica dettagliata dei **risultati conseguiti dalla varie misure introdotte in materia di efficienza energetica** si veda il [Rapporto Annuale DETRAZIONI FISCALI 2021 di ENEA](#).

Per una ricostruzione della **disciplina del superbonus** si consiglia la lettura del dossier: Il [superbonus edilizia al 110 per cento - aggiornamento alla legge di bilancio 2022](#), mentre per avere conoscenza dei vari adempimenti necessari ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per il risparmio energetico si rinvia alla lettura del testo realizzato dall'Agenzia delle entrate: [Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico](#).